

STATUTO/Associazione di Promozione sociale "ETs"

ART. 1 Denominazione, sede e durata È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "C.T.s."* e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, un'associazione di promozione sociale "A.P.S." avente la seguente denominazione "**Antico BORGO SAN GIOVANNI Comitato di Quartiere "ETS"**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Piazza Armerina e con durata illimitata.

ART. 2 Scopo, finalità e attività L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; finalizzate a migliorare la qualità della vita della città, a sensibilizzare la popolazione cittadina alle problematiche del paese ed in particolare dell'antico borgo San Giovanni, storico quartiere di Piazza Armerina - *pro loco* -.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, di formazione, di approfondimento delle tematiche ambientali, di educazione e socializzazione di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e civico, riqualificazione di beni pubblici e rilancio delle tradizioni popolari locali. L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 lettere: a), d), e), f), i), k), n), t), u), z).

A tal fine l'Associazione intende svolgere attività:

- 1) di carattere solidale, civile, sociale e di volontariato e di promozione sportiva anche in collaborazione con enti no profit che portino vantaggio al quartiere e all'intera città;
- 2) di educazione, istruzione, informazione e formazione professionale, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi e/o progetti finanziati autonomamente o con contributi erogati da enti esterni pubblici o privati, anche in collaborazione con altri partner prevalentemente a beneficio della collettività e su temi di sensibilizzazione e miglioramento sociale;
- 3) di divulgazione delle tradizioni popolari con organizzazione di manifestazioni ed eventi,
- 4) finalizzate a dare autonoma identità di quartiere cittadino all'antico Borgo San Giovanni (da cui l'associazione trae il nome), ad individuare i confini urbani e a dotare il Borgo degli stessi diritti degli altri quartieri anche nella partecipazione alle manifestazioni popolari e alle tradizioni locali: es. Palio dei Normanni,
- 5) di tutela e valorizzazione del patrimonio storico - artistico - culturale e paesaggistico naturale con particolare attenzione al verde pubblico, ai giardini comunali e all'arredo urbano;
- 6) Produrre strumenti cartacei, editoriali, audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 7) editare e pubblicare le attività e le iniziative sul proprio sito internet e social network;

L'associazione può esercitare, attività diverse (ex art. 6 C.T.s.) da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; può inoltre (ex art 7 C.T.s.) esercitare anche attività di raccolta fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che risiedono, possiedono un immobile, esercitano un'attività all'interno dell'Antico Borgo o condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

L'associazione non prevede discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli associati. Il potenziale socio/ente deve essere presentato da almeno due soci già iscritti e la deliberazione di ammissione dev'essere preventivamente valutata dal consiglio direttivo e poi comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 Perdita della qualifica di associato La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Assemblea: Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata a mezzo cartaceo anche mediante raccomandata a mano o elettronico (PEC) purché tracciabile, ai soci, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (art. 25 C.T.s.):

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- propone al direttivo sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Il consiglio direttivo, nelle competenze inderogabili descritte ha le seguenti altre competenze:

- convalidare l'importo la modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare al scadenza del mandato il numero dei membri del consiglio direttivo;
- approvare eventuali altri regolamenti interni;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità di un socio o di un amministratore, questi non ha diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2) Organo di amministrazione L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari, pari o superiore a 3 individuati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente nominati dall'assemblea che delibera numero e durata in carica.

Il primo organo amministrativo ha la durata di 3 anni e gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RuntS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del C.T.s., a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3) Presidente Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

I componenti dell'Organo di controllo, se nominati, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 7 Patrimonio Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, donazioni, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per le quali l'associazione è stata costituita.

ART. 8 Divieto di distribuzione degli utili L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 Bilancio di esercizio L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto e depositato ai sensi del C.T.s. solo in caso in cui si verifichino le condizioni previste per legge. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Runts.

ART. 10 Libri L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

I associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone apposita richiesta al Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima.

ART. 11 Volontari I volontari possono collaborare con l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Valgono le disposizioni previste dall'art.17 C.T.s.

ART. 12 Lavoratori L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di loro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 13 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri del Terzo settore, con finalità di promozione sociale simili a quelle descritte nel presente statuto.

ART. 14 Rinvio Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno alle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (C.T.s.) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 15 Richiesta esenzione imposta di bollo: per la registrazione del presente atto costitutivo e tutto si richiede l'esenzione del bollo ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017.

22N ARMORINA 13-02-2020